

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO LA CARTA CONTO DEBIT LIGHT (in breve "CARTA CONTO")

Il presente contratto ha come oggetto il rilascio di una carta di debito nominativa, collegata a un conto di pagamento così come definito dal D.Lgs. 11/2010, che consente l'accesso ai Servizi di Pagamento, e disciplina il rapporto tra il Cliente, a cui viene rilasciata la Carta CONTO e la Banca, nonché le disposizioni per l'erogazione di una serie di servizi di pagamento già attivi ed eventuali futuri servizi da attivare (di seguito, i "Servizi di Pagamento").

Il regolamento contrattuale è disciplinato dalle seguenti sezioni:

- Sezione I - Norme relative alla Carta Conto e al Conto di Pagamento
- Sezione II – Servizi di pagamento
- Sezione III – Accredito della pensione
- Sezione IV – Addebiti diretti (SEPA DIRECT DEBIT - SDD)
- Sezione V - Altri pagamenti (MAV, RAV, BOLLETTINI POSTALI, BOLLETTINI FRECCIA, F24/F23, PAGOPA)

SEZIONE I - NORME RELATIVE ALLA CARTA CONTO E AL CONTO DI PAGAMENTO

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente contratto, i seguenti termini avranno i significati di seguito indicati:

- a) Area SEPA (Single Euro Payments Area): la SEPA ricomprende tutti i pagamenti in euro effettuati all'interno dei 28 Stati Membri dell'Unione Europea (UE) con l'aggiunta dell'Islanda, della Norvegia, del Liechtenstein, della Svizzera, del Principato di Monaco, di San Marino e delle Dipendenze della Corona Britannica; la composizione della SEPA potrà variare;
- b) beneficiario: la persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi oggetto di un'operazione di pagamento;
- c) Carta CONTO: indica il servizio oggetto del contratto che è fornito attraverso una carta prepagata ricaricabile collegata a un conto di pagamento dotato di IBAN. Il conto a cui è collegata la Carta CONTO rappresenta un conto di pagamento ai sensi e per gli effetti dell'applicazione della disciplina sui servizi di pagamento come di seguito definiti;
- d) Codice P.I.N.: il codice segreto assegnato a ciascuna Carta CONTO che permette il prelievo, i versamenti tramite gli ATM (nel caso in cui sia presente tale funzionalità) e l'acquisto nel caso di alcune tipologie di transazioni;
- e) Conto di Pagamento: il conto a cui è collegata la Carta CONTO e intrattenuto presso la Banca dal Titolare per l'esecuzione di operazioni di pagamento;
- f) IBAN (International Bank Account Number): codice che identifica il conto del pagatore o del beneficiario;
- g) operazioni di pagamento: l'attività, posta in essere in qualità di pagatore o di beneficiario, di versare, trasferire o prelevare contanti, utilizzando servizi di pagamento come di seguito definiti;
- h) pagatore: la persona fisica o giuridica che impartisce l'ordine di pagamento;
- i) PSP: prestatore di servizi di pagamento, cioè qualunque soggetto abilitato alla prestazione di servizi di pagamento;
- j) servizi di pagamento: i servizi previsti dall'art. 1, comma 2, lett. h-septies.1), del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come integrato o modificato. Rientrano, ad es., in tale definizione i servizi relativi ai prelievi e ai versamenti di contante, i bonifici-SEPA, gli addebiti diretti (SDD), i pagamenti a mezzo carte di debito, di credito o dispositivi analoghi. Non rientrano in tale definizione invece le convenzioni di assegno, nonché tutti i servizi che consentono operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti cartacei: assegni appunto, effetti cambiari, voucher, traveller's cheque e vaglia postali;
- k) servizio di disposizione di ordine di pagamento: un servizio che dispone l'ordine di pagamento su richiesta del Titolare a valere sulla disponibilità della Carta;
- l) servizio di informazione sui conti: un servizio online che fornisce informazioni consolidate relativamente alla Carta o a più conti di pagamento detenuti dal Titolare presso la Banca o altri PSP;
- m) strumenti di pagamento: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utente e il PSP, di cui l'utente si avvale per impartire un ordine di pagamento;
- n) supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al Titolare di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni;
- o) tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con il Titolare, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Titolare e della Banca o di un incaricato di quest'ultima.

Art. 2 - Emissione della Carta CONTO, titolarità e apertura del conto di pagamento

1. La Carta CONTO è emessa e rilasciata da Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A. (di seguito, la "Banca" o l'"Emittente").
2. La Carta CONTO è di proprietà esclusiva della Banca ed è emessa con il supporto di Nexi Payments S.p.A. (di seguito anche solo Nexi), Corso Sempione n. 55, 20145 Milano, società operante nel campo del business, della gestione e l'outsourcing delle carte di pagamento. La Banca si avvale di Nexi anche per l'erogazione del servizio Customer Care (di seguito "Servizio Clienti") al quale il Cliente può accedere telefonando al numero reso disponibile al Cliente, attualmente il numero è: 02.345444 dall'Italia e +39 02 34.980.020 dall'estero. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.nexi.it.
La Carta, sulla base di apposito accordo di licenza stipulato tra i Circuiti Internazionali e Nexi Payments S.p.A., è identificata sul fronte dal marchio appartenente al circuito internazionale (di seguito, "Circuito"), dal numero identificativo e dalla data di scadenza.
Il Cliente prende atto che la Banca, in virtù di specifico accordo, ha affidato a Nexi per suo conto e sotto la sua responsabilità l'incarico di svolgere specifici servizi ed attività finalizzati a garantire la funzionalità della Carta e che, di conseguenza, nel Contratto sarà fatto esclusivo riferimento a Nexi anche quando questi operi per conto della Banca; Nexi, in virtù di apposito accordo di licenza, gestisce i rapporti con il Circuito Internazionale riguardanti la produzione, la personalizzazione e l'operatività delle Carte, nel rispetto delle norme emanate dal Circuito Internazionale.
Stante quanto sopra, Nexi è pertanto deputata allo svolgimento di talune attività connesse all'operatività della Carta e al funzionamento del relativo circuito di pagamento (quali, a puro titolo esemplificativo, l'attivazione della Carta, l'operatività relativa alle Operazioni di pagamento e dei flussi di spesa presso gli Esercenti, l'operatività relativa alle Operazioni di prelievo di denaro contante, i flussi delle Operazioni di pagamento e delle Operazioni di prelievo di denaro contante, che consentono la corretta rilevazione contabile relativa alla carta, il controllo frodi, il corretto funzionamento del Sito Internet, il Servizio Clienti e le contestazioni).
Fermo restando quanto sopra specificato, rimane di esclusiva competenza della Banca il rapporto con la clientela connesso alla gestione del conto di pagamento sul quale vengono addebitati gli importi relativi alle Operazioni di pagamento e di prelievo con la Carta.
3. La Carta CONTO può essere rilasciata solo a persone fisiche maggiorenni e residenti in Italia che ne facciano richiesta per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e che dunque rivestano ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) la qualifica di consumatore.
4. La Carta CONTO è rilasciata in uso al Cliente, il quale ne è Titolare e responsabile del suo eventuale indebito uso. La Carta non può quindi essere ceduta a terzi in nessun caso e per nessun motivo. La Carta verrà inviata per posta raccomandata all'indirizzo indicato dal Cliente. Il PIN, generato automaticamente, non è noto né al personale della Banca né a quello di Nexi ed è comunicato al Cliente mediante accesso alla APP Nexi Pay che va scaricata dagli store (Apple Store o Google Play Store) selezionando, dal menu, la funzione Gestisci Carta al cui interno è visibile appunto il PIN. Nel caso in cui il Cliente sia impossibilitato a scaricare l'App NexiPay deve rivolgersi al Servizio Clienti di Nexi chiedendo che gli venga inviato il PIN per SMS od in modalità cartacea.
5. Il Titolare della Carta CONTO, all'atto di emissione o in un momento successivo, può aderire al servizio informativo e dispositivo di Internet Banking che la Banca fornisce. Qualora il Titolare usufruisse già di un servizio di Internet Banking della Banca o dell'App NexiPay per altri rapporti in essere, l'operatività della Carta CONTO sarà automaticamente attivata su tale servizio. La Carta viene inviata al Cliente da Nexi per posta raccomandata all'indirizzo indicato dal Cliente e sarà già attiva ed utilizzabile. Il Cliente è tenuto a monitorarne la ricezione avvisando la Banca se non dovesse ricevere la Carta CONTO entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto.
6. Per consentire l'operatività della Carta CONTO viene, contestualmente all'emissione della stessa, aperto un Conto di Pagamento intestato al richiedente funzionalmente collegato alla Carta ed avente un'operatività limitata ai soli Servizi di Pagamento regolamentati dal presente contratto (Sezione II).

Art. 3 - Validità della Carta CONTO

1. Il contratto ha durata indeterminata.
2. La validità della Carta CONTO è di cinque anni ed è utilizzabile sino alla data di scadenza indicata sulla stessa. Il periodo di validità della Carta è previsto a solo scopo di sicurezza e per permettere la sua sostituzione periodica e non incide sulla durata indeterminata del Contratto. In prossimità della data di scadenza, la Banca procede all'emissione di una nuova Carta CONTO che consenta automaticamente la prosecuzione delle funzionalità attivate. Così come per la prima emissione, anche la Carta CONTO emessa a seguito di ogni successivo rinnovo sarà inviata già attiva. Il Cliente è tenuto a monitorarne la ricezione avvisando la Banca se non dovesse ricevere la Carta entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto.
3. Alla data di scadenza della Carta CONTO la Banca si riserva il diritto di non sostituire la stessa qualora risulti inutilizzata da oltre un anno e il Titolare non abbia provveduto al pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca per effetto del Contratto, anche a titolo di spese e commissioni. In tale ipotesi, il Contratto si intende risolto alla data di scadenza della Carta.

Art. 4 - Capienza massima e limiti di utilizzo della Carta CONTO

1. Il Conto di Pagamento funzionalmente collegato alla Carta CONTO presenta dei limiti di capienza indicati nel Documento di Sintesi. In particolare, tali limitazioni attengono al saldo massimo consentito.
2. La Carta CONTO ha limiti di utilizzo previsti nel Documento di Sintesi. Eventuali disposizioni di accredito che eccedano detti limiti di utilizzo non saranno eseguite dalla Banca che provvederà ad avvisare il Cliente, anche via telefono o posta elettronica, mettendo a disposizione le somme pervenute.
3. Il Titolare prende atto che, per le operazioni di prelievo di denaro contante, le banche che erogano il servizio, e/o i terzi proprietari o gestori degli sportelli automatici abilitati (ATM) aderenti al Circuito Internazionale, possono imporre limiti minimi e massimi di prelievo, applicabili per ciascuna operazione, e/o giornalieri, e/o mensili, o altro.
4. Il Titolare prende altresì atto che, per motivi di sicurezza, al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato della Carta CONTO, la Banca può altresì stabilire limiti massimi di spesa per i singoli utilizzi effettuati dal Titolare presso gli Esercenti.

Art. 5 - Disponibilità della Carta CONTO

1. Gli importi dei prelievi e dei pagamenti effettuati con la Carta CONTO sono addebitati sulla disponibilità presente sul Conto di Pagamento. Su tale disponibilità saranno altresì addebitate le somme dovute dal Titolare in relazione ad eventuali oneri di natura fiscale e a eventuali spese indicate nel Documento di Sintesi.
2. Qualora l'importo relativo alla singola operazione, comprensivo delle commissioni e delle spese come sopra indicate, superi la disponibilità esistente sul Conto di Pagamento, la Banca sarà legittimata a negare l'autorizzazione all'operazione stessa. La Banca potrà a sua discrezione eseguire parzialmente le disposizioni fino alla concorrenza del saldo disponibile sulla Carta CONTO. Qualora il saldo disponibile sulla Carta CONTO non sia sufficiente a coprire le spese dovute alla Banca ai sensi del presente Contratto, la Banca ha la facoltà di imputare qualsiasi accredito, a valere sulla Carta CONTO stessa, prima a copertura delle suddette spese.
3. Nel caso in cui dovesse pervenire un addebito per un importo eccedente il saldo del Conto di Pagamento, la Banca rifiuta l'addebito riservandosi di contattare il Cliente, anche per telefono o posta elettronica, affinché possa provvedere al pagamento di quanto dovuto mettendo a disposizione la provvista sul Conto di Pagamento o su altro conto detenuto dal Cliente presso la Banca.

Art. 6 - Creazione della disponibilità sul Conto di Pagamento per l'utilizzo della Carta

1. La creazione della disponibilità iniziale sul Conto di Pagamento e le successive operazioni in accredito dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto indicato nella Sezione "Limiti di Utilizzo" riportata nel Documento di Sintesi.

- La creazione della disponibilità può essere effettuata mediante versamenti in contanti presso le filiali della Banca oppure con addebito su altro conto corrente, ovvero tramite il servizio di Internet Banking, se attivato o con addebito su altro conto corrente. La creazione della disponibilità può essere effettuata anche da un terzo, mediante bonifico bancario, nei limiti e nelle modalità indicate nel Documento di Sintesi.

Art. 7 - Remunerazione della disponibilità

- Gli importi contabilizzati sul Conto di Pagamento sono infruttiferi.

Art. 8 - Condizioni di utilizzo della Carta CONTO e del codice PIN.

- La Carta CONTO può essere utilizzata fino a esaurimento delle somme disponibili sul Conto di Pagamento al momento dell'utilizzo e con le modalità indicate nelle presenti norme contrattuali, solo ed esclusivamente da parte del Titolare e non può essere in nessun caso e per nessun motivo ceduta o data in uso a terzi.
- Alla Carta CONTO è assegnato un Codice PIN che viene elaborato con modalità che ne rendono impossibile la conoscenza da parte della Banca e trasmesso al Titolare secondo le modalità indicate al precedente art. 2, comma 4.
- Al fine di evitare usi indebiti della Carta CONTO e/o del Codice PIN, il Titolare deve:
 - apporre la propria firma nell'apposito spazio presente sul retro della Carta, al momento della ricezione;
 - custodire diligentemente e separatamente la Carta CONTO e il Codice PIN evitando di rivelare a terzi il codice PIN;
 - assicurarsi che altre persone non usino la Carta CONTO e non vengano a conoscenza del Codice PIN.
- Le firme apposte dai Titolari sugli scontrini emessi dal P.O.S. dovranno essere conformi alle firme apposte sul retro della Carta CONTO, ogni conseguenza che derivasse dall'uso illecito o indebito della Carta CONTO non firmata rimane sotto la responsabilità del Cliente.
- Le banche presso le quali venga richiesto un prelievo di denaro contante e l'esercente all'atto della transazione P.O.S. hanno la facoltà di richiedere al Titolare l'esibizione di un documento di riconoscimento che ne provi l'identità.
- Nel caso di utilizzo della Carta CONTO per il pagamento tramite terminali P.O.S. il Titolare prende atto che la sottoscrizione dello scontrino di acquisto emesso dall'apposita apparecchiatura elettronica durante la transazione, ovvero mediante digitazione del Codice PIN riconosce l'importo come esatto e pagabile all'esercente convenzionato al circuito internazionale indicato sulla Carta. L'uso della Carta CONTO su Internet o su altri canali virtuali o telematici potrà prevedere modalità di utilizzo differenti, anche sulla base delle disposizioni fornite dal singolo esercente. Al fine di garantire la sicurezza delle transazioni su Internet e per consentire l'utilizzo della Carta CONTO in tale ambiente, al Titolare potrà essere richiesta l'iscrizione ai protocolli di sicurezza dei Circuiti Internazionali. La mancata adesione del Titolare a tali protocolli di sicurezza potrebbe non consentire al Titolare di effettuare la transazione. Si ricorda inoltre che, in relazione agli acquisti effettuati tramite canale Internet, viene applicato l'articolo 56 del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206). L'uso della Carta CONTO in Paesi non facenti parte dell'Unione Monetaria Europea è sottoposto alle norme valutarie vigenti emanate dalle competenti Autorità al momento dell'utilizzo della Carta CONTO. L'acquisto di beni e/o servizi presso gli Esercenti può avvenire, con meccanismi di Autenticazione Forte del Cliente se il sistema lo richiede.
- Il Cliente si impegna a rispettare tali norme, tenendo conto che le transazioni in tali Paesi saranno comunque addebitate in Euro, al cambio determinato dal circuito internazionale con maggiorazione da parte dell'Emittente all'atto della data della conversione in Euro, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore e delle condizioni economiche esplicitate nel Documento di Sintesi.

Art. 9 - Funzionalità della Carta CONTO

- L'uso congiunto della Carta CONTO e del Codice PIN, o della Carta CONTO e della firma del Titolare, o l'uso della sola Carta CONTO, identifica e legittima il Titolare della Carta CONTO ad avvalersi dei Servizi di Pagamento collegati al Conto di Pagamento.
- Nel caso di alcune operazioni effettuate dal Cliente direttamente presso le filiali della Banca, l'uso della Carta CONTO senza PIN è da solo sufficiente ad eseguire l'operazione, previa identificazione del Titolare stesso.
- La Carta CONTO consente al Titolare, sino alla concorrenza del controvalore disponibile sul Conto di Pagamento e nel rispetto delle modalità indicate nelle successive Sezioni, ove applicabili, di:
 - prelevare contante presso gli sportelli automatici, sia in Italia che all'estero, che consentono tale operatività ed abilitati al circuito internazionale;
 - effettuare pagamenti tramite terminali elettronici (P.O.S.), sia in Italia che all'estero, presso gli esercizi commerciali convenzionati al circuito internazionale;
 - effettuare pagamenti su siti Internet tramite il circuito internazionale o su altri canali virtuali, telematici o telefonici utilizzando modalità differenti determinate di volta in volta dall'Esercente (ad esempio, per pagare i pedaggi autostradali, inserendo la Carta nel terminale o, per gli acquisti e le prenotazioni su Internet, mediante l'inserimento dei dati carta su una pagina web sicura richiamata dal link ricevuto tramite i canali di comunicazione concordati con l'Esercente o, per gli ordini telefonici, comunicando i dati riportati sulla carta);
 - effettuare ricariche su telefonia cellulare dei principali operatori tramite il canale Internet Banking della Banca, se attivato, secondo le modalità di cui al relativo contratto oppure mediante tutti gli sportelli ATMabilitati.
- Il Conto di pagamento collegato alla Carta CONTO consente al Titolare, sino alla concorrenza del controvalore disponibile sul Conto di Pagamento stesso e nei limiti indicati nel Documento di Sintesi di:
 - ricevere l'accredito di stipendi o, in genere, di emolumenti e bonifici;
 - disporre bonifici presso le filiali della Banca o tramite il canale Internet Banking secondo le modalità di cui al relativo contratto;
 - autorizzare l'addebito continuativo di S.D.D. e domiciliare utenze.
- Fermo restando quanto previsto nella Sezione III, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito della Carta CONTO e del PIN. La errata digitazione del PIN per 5 volte consecutive comporta, per motivi di sicurezza, un blocco della funzionalità del PIN. Per richiedere la rimozione del blocco, il Titolare deve rivolgersi al Servizio Clienti che provvede a ripristinare la funzionalità del PIN ("reset del PIN"), previa identificazione del Titolare stesso. In caso di cattura della Carta CONTO durante una operazione su sportello automatico e nell'impossibilità di richiederne l'immediata restituzione, il Titolare è tenuto a darne comunicazione al Servizio Clienti, che provvede ad apporre un blocco e il Cliente dovrà recarsi presso la propria filiale per richiedere l'emissione di una nuova tessera. A tutela del Titolare e della Banca, il Servizio Clienti provvede al blocco definitivo come sopra indicato anche se contattato da persona diversa dal Titolare che abbia accidentalmente rinvenuto la Carta CONTO smarrita dal Cliente.
- Il Cliente è tenuto a segnalare, nel corso del futuro svolgimento del rapporto, le eventuali operazioni superiori al limite di euro 15.000, o del diverso importo che potrà successivamente essere modificato dalla normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni), effettuate per conto di terzi e a fornire tutte le informazioni necessarie all'identificazione del soggetto per conto del quale l'operazione è compiuta.

Art. 10 - Commissioni e spese

- Il Titolare si impegna a corrispondere alla Banca le commissioni o le spese dovute in relazione all'emissione e all'uso della Carta CONTO e del relativo Conto di Pagamento nella misura prevista nel Documento di Sintesi. Detti valori sono addebitati al Cliente mediante addebito sul Conto di Pagamento, con valuta pari alla data dell'operazione ad eccezione della commissione di emissione e il canone annuo che vengono addebitati sul Conto di Pagamento al momento della prima disponibilità utile, con priorità rispetto ad altri utilizzi, in linea con quanto previsto dall'art. 5, comma 2, ult. periodo.

Art. 11 - Rimborso del saldo residuo

- Il Titolare di una Carta CONTO può richiedere alla Banca, in qualsiasi momento il rimborso delle somme ancora disponibili sul Conto di Pagamento.
- La richiesta sarà soddisfatta dalla Banca entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, mediante bonifico su conto corrente indicato dal Titolare o con assegno circolare intestato a quest'ultimo o attraverso altre modalità concordate con il Cliente.

Art. 12 - Obblighi a carico del titolare

- Il Titolare si impegna, dal momento della ricezione della Carta CONTO, ad utilizzare la stessa in conformità alle norme indicate nel presente contratto.
- Il Titolare è tenuto a custodire con ogni cura la Carta CONTO e il Codice PIN e prendere tutte le ragionevoli precauzioni utili al fine di tenere al sicuro la Carta CONTO e gli elementi che ne consentono l'utilizzo; il codice PIN, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta CONTO né conservato insieme ad essa.
- In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta CONTO, il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni e a consegnare la Carta CONTO alla Banca nello stato in cui si trova, fatto salvo il diritto di richiedere il rimborso delle somme disponibili sul Conto di Pagamento.

Art. 13 - Smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato della Carta CONTO e/o del Codice PIN - blocco e sostituzione della Carta CONTO

- In caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato della Carta CONTO, da sola oppure unitamente al Codice PIN, il Cliente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Banca nonché a chiedere il blocco della Carta CONTO, mediante telefonata al Servizio Clienti Nexi al numero reso disponibile (attualmente il numero è: 840.15.16.16 dall'Italia e +39 02.34980020 dall'Estero) o tramite chat con l'operatore, fornendo a tal fine le informazioni indispensabili per procedere al blocco. La Banca per l'erogazione di tale Servizio Clienti si avvale di Nexi, come indicato all'art. 1. In alternativa può chiedere il blocco della Carta CONTO presso qualsiasi filiale della Banca. Il Cliente è tenuto a presentare denuncia alle competenti autorità.
- Appena ricevuta la segnalazione, la Banca provvede al blocco della Carta CONTO. Nei successivi due giorni lavorativi, il Titolare dovrà confermare l'avvenuta segnalazione di blocco alla Banca personalmente o con lettera raccomandata A/R o posta elettronica, fornendo copia della denuncia presentata alle competenti autorità e indicando il numero di blocco.
- In caso di smarrimento, sottrazione o uso non autorizzato della Carta CONTO e/o del Codice PIN, fino al momento della ricezione da parte della Banca della comunicazione di cui sopra, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa causata dallo smarrimento, dal furto o dall'uso non autorizzato della Carta CONTO nei limiti previsti dalla normativa sui pagamenti (c.d. PSD), salvo che egli abbia agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave. La Banca può sospendere l'utilizzo della Carta CONTO in qualunque momento, in relazione a eventi connessi all'efficienza e alla sicurezza dell'utilizzo, senza necessità di preavviso.
- La Banca si riserva di sostituire la Carta CONTO o il Codice PIN per ragioni di efficienza e di sicurezza. La sostituzione dovuta a smarrimento, sottrazione o contraffazione avviene a condizione che il Titolare abbia trasmesso la documentazione prevista e riportata sopra con la facoltà della Banca di addebitare i costi previsti nel presente contratto. A seguito di tali eventi ed anche a seguito di smagnetizzazione della Carta CONTO, la Banca provvede a rilasciare una nuova Carta CONTO.

Art. 14 - Rimborsi di operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante non autorizzate o non correttamente eseguite

- Il Titolare, venuto a conoscenza di un'Operazione di pagamento o prelievo di contante non autorizzata o non correttamente eseguite, intendendosi per tale l'esecuzione non conforme all'ordine o all'istruzione impartita dal Titolare, deve darne informazione, senza indugio, per iscritto alla Banca o a Nexi nel caso in cui l'operazione sia stata disposta tramite la Carta CONTO. In quest'ultimo caso il Titolare deve contattare i numeri messi a disposizione dal servizio Clienti di Nexi. La comunicazione deve comunque essere effettuata entro e non oltre 13 mesi dalla data di accredito o addebito dell'operazione, richiedendo la rettifica dell'operazione. Il termine di 13 mesi non opera se la Banca ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all'Operazione di pagamento o di prelievo di contante. Secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per le Operazioni di pagamento e di prelievo di contante via via vigenti.
- Nel caso in cui il Titolare abbia presentato domanda di rimborso di operazioni o di prelievo di denaro contante non autorizzate o inesatte, e sempre che la documentazione fornita dal Titolare sia corretta, completa ed esaustiva, la Banca (o direttamente Nexi nel caso di operatività svolta tramite la Carta CONTO) rimborsa immediatamente e comunque entro la giornata operativa successiva al Titolare l'importo dell'operazione medesima e le eventuali commissioni (se applicate) riportando il saldo del Conto di Pagamento nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di pagamento non avesse avuto luogo assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo.
- In caso di motivato sospetto di frode, la Banca (o Nexi nel caso di operatività svolta tramite la Carta CONTO) può sospendere il rimborso, dandone immediata comunicazione al Titolare.
- Il rimborso non preclude la possibilità per la Banca (o per Nexi nel caso di operatività svolta tramite la Carta CONTO) di dimostrare anche in un momento successivo che l'Operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso la Banca ha diritto di richiedere ed ottenere dal Titolare la restituzione dell'importo rimborsato.
- Per dimostrare che l'Operazione sia stata effettivamente autorizzata dal Titolare, ai sensi dell'articolo che precede, Nexi può chiedere al Titolare - entro 7 giorni dalla comunicazione di Operazione non autorizzata - di fornire entro un tempo ragionevole comunicato da Nexi, comunque non inferiore a 15 giorni, documenti (quali, ad esempio, messaggi sms o messaggi e-mail fraudolenti, denuncia o documenti equivalenti) e/o ulteriori informazioni relativi all'Operazione di cui il Titolare chiede la rettifica. Qualora, nel corso dell'istruttoria e prima della scadenza del termine concesso al Titolare per la produzione della documentazione, Nexi acquisisca elementi idonei a: i) configurare un motivato sospetto di frode da parte del Titolare, e/o ii) dimostrare che l'Operazione contestata era stata autorizzata dallo stesso, Nexi si riserva la facoltà di concludere anticipatamente l'istruttoria, anche prima della scadenza del termine di 15 giorni, senza attendere la produzione della documentazione richiesta al Titolare.

Art. 15 - Rimborso di operazioni autorizzate eseguite su iniziativa del beneficiario

- Nel caso di operazioni autorizzate eseguite su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il Titolare, nella sua qualità di consumatore, potrà richiedere il rimborso di un addebito se: (i) nel momento in cui ha acconsentito all'operazione, il Titolare non conosceva l'importo preciso delle stesse; e (ii) l'importo successivamente addebitato è maggiore dell'importo che il Titolare poteva ragionevolmente prevedere sulla base del suo precedente modello di spesa, delle condizioni del presente contratto e delle circostanze del caso.
- Il Titolare dovrà sottoporre alla Banca la richiesta di rimborso dell'addebito, a pena di decadenza, entro otto settimane dalla data di addebito, unitamente a tutte le necessarie informazioni e documenti relativi alla contestazione, incluse le informazioni a conferma del fatto che la contestazione rientra nella previsione del presente articolo.
- La Banca, una volta ricevuta la richiesta di rimborso da parte del Titolare, svolgerà tutte le opportune verifiche, tenendo in considerazione i comportamenti di spesa del Titolare e tutte le circostanze rilevanti dell'operazione

autorizzata. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di rimborso, sempre che la stessa risulti completa di tutte le necessarie informazioni e documenti, la Banca:

- riaccrediterà l'intero importo dell'addebito contestato, ovvero
- indicherà i motivi per i quali ritiene di non dover procedere al riaccredito.

Art. 16 - Responsabilità della Banca per la mancata o inesatta esecuzione delle operazioni di pagamento

1. Fatto salvo quanto previsto in tema di operazioni non autorizzate, non eseguite od eseguite in modo inesatto, la Banca è responsabile della corretta esecuzione degli ordini di pagamento.
2. Nel caso in cui la Banca sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un ordine di pagamento disposto con le modalità previste alle successive Sezioni II e III del presente contratto, provvede a rimborsare il Titolare.
3. La Banca non può, in nessun caso, essere ritenuta responsabile se la mancata o inesatta esecuzione dell'ordine di pagamento sia dovuta a caso fortuito o forza maggiore, ovvero all'adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale o comunitaria.

Art. 17 - Documentazione relativa all'utilizzo della Carta CONTO

1. La Banca, successivamente al compimento delle operazioni di pagamento, fornisce al Titolare, le informazioni relative alle operazioni di pagamento effettuate sul conto di pagamento.
2. Le informazioni sono fornite mediante ricevuta per le operazioni compiute tramite ATM, P.O.S. o tramite sportello bancario e, per le restanti operazioni, mediante la messa a disposizione di lista movimenti consultando il servizio Internet Banking della Banca se attivato, recandosi presso le filiali della Banca alla quale è stata richiesta la Carta CONTO. Nexi metterà a disposizione del Cliente l'elenco delle operazioni di pagamento effettuate per il tramite del circuito internazionale riportato sul fronte della Carta CONTO.
3. In qualsiasi momento del rapporto il Cliente, facendone richiesta alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto, può ottenere copia del contratto e del Documento di Sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore.
4. Il rendiconto relativo alle operazioni di pagamento è fornito al Titolare tramite il servizio di Internet Banking, se attivato. Il Titolare può chiedere alla Banca di ricevere le predette comunicazioni in formato cartaceo all'indirizzo indicato in contratto. In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente le comunicazioni di cui al presente articolo si intendono approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento da parte del Cliente.

Art. 18 - Messaggi di Alert tramite notifiche APP e SMS ed e-mail relativi alle operazioni

1. Tramite il servizio messo gratuitamente a disposizione di NEXI, il Titolare sarà informato, tramite messaggi di Alert tramite notifiche APP e SMS ed e-mail, per ogni Operazione di pagamento o operazione di prelievo di contante effettuata sulla Carta CONTO, ovvero per ogni utilizzo della propria Carta CONTO a valere sul circuito internazionale, di importo superiore ad una determinata soglia minima. Il Titolare potrà così verificare la correttezza dei dati, rilevare, e segnalare tempestivamente al Servizio Clienti, eventuali utilizzi indebiti o illeciti della Carta CONTO o del PIN (nel seguito, Messaggi di Alert).
2. Il Titolare deve segnalare a Nexi eventuali variazioni del numero di telefono o dell'indirizzo e-mail. Il servizio è gratuito a fronte dell'indicazione da parte del Titolare del numero di telefono cellulare all'interno del presente contratto. I servizi di messaggistica sono strettamente collegati al cellulare o all'indirizzo e-mail rilasciato dal Titolare medesimo in fase di richiesta di emissione della Carta o successivamente tramite il Servizio Clienti. Pertanto, nel caso di trasferimento o cessione a qualsiasi titolo del numero telefonico, o dell'indirizzo e-mail, i servizi di messaggi di alert saranno fruiti dal cessionario, sotto l'esclusiva responsabilità del Titolare che lo cede. Successivamente all'attivazione dei Messaggi di Alert, è possibile, tramite il Servizio Clienti di Nexi oppure tramite l'area personale Nexi:
 - i. modificare, integrare o escludere le Carte aderenti;
 - ii. modificare il numero di utenza di telefonia mobile abilitato all'utilizzo del servizio;
 - iii. modificare il canale di ricezione dei Messaggi di Alert, se previsto.La disattivazione dei Messaggi di Alert è possibile solo attraverso il Servizio Clienti di Nexi..

Art. 19 - Diritto di recesso

1. Qualora il contratto sia stato perfezionato mediante tecniche di comunicazione a distanza il Titolare, che rivesta la qualifica di consumatore, ha diritto di recedere dal presente contratto, senza penalità, senza spese di chiusura e senza dover indicare alcun motivo, entro il termine di 14 giorni dalla data di perfezionamento del presente contratto tramite comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Banca, con restituzione della Carta CONTO invalidata e richiesta di rimborso delle somme disponibili sul Conto di Pagamento. Il Titolare in alternativa può consegnare la comunicazione di recesso presso la filiale della Banca ove è stata richiesta la Carta CONTO.
2. Indipendentemente dalla modalità di perfezionamento del contratto, il Titolare può recedere dal presente rapporto contrattuale, rinunciando alla Carta CONTO e al relativo Conto di Pagamento, in qualsiasi momento e senza indicarne il motivo, senza penalità e senza spese di chiusura, con un preavviso di 15 giorni, tramite comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Banca, con restituzione della Carta CONTO invalidata e richiesta di rimborso delle somme disponibili sul Conto di Pagamento. Il Titolare in alternativa può consegnare la comunicazione di recesso presso la filiale della Banca ove è stata richiesta la Carta CONTO.
3. L'esercizio del diritto di recesso non fa venir meno l'obbligo del Titolare di pagare tutte le somme dovute alla Banca ai sensi del presente contratto. Il medesimo diritto di recesso è riconosciuto alla Banca che potrà esercitarlo con preavviso di almeno due mesi mediante comunicazione scritta al recapito indicato dal Titolare nel presente contratto.
4. Dal momento della ricezione della comunicazione, il Titolare non potrà più fare uso della Carta CONTO, ferme restando tutte le obbligazioni sorte a suo carico anteriormente alla data di ricezione della Carta CONTO restituita.
5. Il recesso dal presente contratto effettuato nei termini e con le modalità sopra indicate comporta il venir meno sia della Carta CONTO che del relativo Conto di Pagamento essendo questi funzionalmente collegati.

Art. 20 - Responsabilità della Banca

1. La Banca non assume alcuna responsabilità nei confronti del Titolare di Carta CONTO:
 - in caso di mancata accettazione della Carta CONTO da parte di un esercizio commerciale o di ritardi nell'erogazione dei servizi o nella consegna delle merci da parte di un esercizio commerciale;
 - in relazione alle merci e/o servizi acquistati presso gli esercizi commerciali mediante uso della Carta CONTO, essendo la Banca del tutto estranea ai rapporti e alle eventuali controversie del Titolare con gli esercizi commerciali;
 - in caso di inadempimento della Banca agli obblighi previsti nel presente contratto, qualora l'inadempimento sia stato causato da terzi oppure da disfunzioni dei sistemi informatici e autorizzativi o da altri eventi al di fuori del controllo della Banca.

Art. 21 - Controversie tra il Titolare e gli esercizi commerciali

1. Qualsiasi controversia tra il Titolare e gli esercizi commerciali per reclami riguardanti l'accettazione o meno della Carta CONTO o i documenti di spesa nonché le merci o i servizi ordinati e/o acquistati mediante la Carta CONTO, dovrà essere risolta direttamente tra il Titolare e l'esercizio commerciale in questione, rimanendo la Banca completamente estranea al rapporto instaurato tra il Titolare e l'esercizio commerciale. La sussistenza dei suddetti reclami o controversie con un esercizio commerciale non esclude o sospende l'obbligo del Titolare di pagare alla Banca tutte le somme dovute alla stessa nei termini di cui al presente contratto.

Art. 22 - Comunicazioni

1. Il Cliente deve inviare tutte le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione diretta alla Banca, alla filiale della Banca ove è stata richiesta la Carta CONTO. Il Cliente deve compilare tutte le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca in modo chiaro e leggibile. La Banca invierà al Cliente qualunque dichiarazione o comunicazione all'indirizzo indicato nel presente contratto oppure a quello appositamente comunicato per iscritto dal Cliente alla Banca. Le comunicazioni saranno inviate al Cliente tramite il canale prescelto tra i seguenti: posta ordinaria o servizio di Internet Banking, se attivato. Nel Documento di Sintesi sono riportati i costi previsti per le diverse tecniche di comunicazione. Il Cliente avrà diritto di modificare in ogni momento la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.
2. Il Cliente potrà sempre e comunque chiedere alla Banca di ricevere le predette comunicazioni in formato cartaceo. Qualora il Cliente non abbia prescelto la modalità di invio tramite il servizio di Internet Banking, le comunicazioni verranno inviate all'indirizzo indicato dal Cliente, ovvero all'ultimo indirizzo da questi comunicato successivamente alla Banca. Il Titolare si impegna a comunicare tempestivamente, per iscritto, alla Banca eventuali variazioni di residenza, domicilio e/o di ogni altro dato personale comunicato alla Banca in fase di richiesta della Carta CONTO. Il Titolare autorizza la Banca all'utilizzo del numero di utenza di telefonia mobile da lui fornito per l'invio tramite SMS di avvisi ovvero di informazione di servizio concernenti la Carta CONTO.
3. La Banca declina qualsiasi responsabilità per la mancata ricezione da parte del Titolare delle Comunicazioni se le stesse vengono inviate secondo le modalità e/o all'indirizzo (postale) indicati dal Titolare nel presente contratto o successivamente notificati alla Banca a mezzo di lettera raccomandata A.R. o recandosi direttamente alla filiale di accensione della Carta CONTO.
4. Resta inteso che, qualora il Titolare dovesse richiedere l'invio di qualsiasi altra informazione o comunicazione supplementare (non rientrante, pertanto, in quella obbligatoria ai sensi della specifica disciplina di legge applicabile), ovvero dovesse richiedere l'invio di informazioni o comunicazioni in modo più frequente e/o con supporti diversi da quelli indicati nel presente contratto, i costi di tali servizi, come dettagliati nel Documento di Sintesi, saranno a carico del Titolare.

Art. 23 – Modifica delle condizioni contrattuali

1. Il Cliente accorda alla Banca la facoltà di modificare le clausole e le condizioni economiche applicate al presente contratto nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dagli articoli 118 e 126 sexies del D.Lgs..1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni.
2. Le modifiche di cui al comma 1 debbono essere comunicate al Cliente per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con quest'ultimo, con un preavviso di due mesi dalla data indicata nella proposta per la loro applicazione.
3. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data indicata nella proposta per l'applicazione della modifica, che non intende accettarle. In questo caso, la comunicazione di cui al comma precedente, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il Cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica.
4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Cliente sono applicate con effetto immediato e senza preavviso; quelle in senso sfavorevole al Cliente sono applicate con effetto immediato e senza preavviso quando esse dipendono esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti. Tale comunicazione sarà effettuata nell'estratto conto successivo alla variazione.
5. Il Titolare prende atto e approva specificamente che, relativamente all'operatività svolta con la Carta, il Regolamento 3D Secure e il Regolamento Titolari disponibili nell'area Trasparenza del sito internet di Nexi (www.nexi.it/it/trasparenza) possono essere modificate o integrate da Nexi al fine di consentire l'utilizzo di nuove tecnologie, migliorare l'efficienza e la sicurezza dei servizi e che dette modifiche verranno comunicate mediante pubblicazione degli stessi in versione aggiornata sul sito internet di Nexi o sull'ulteriore sito internet che la Banca comunicherà al Titolare.

Art. 24 – Servizi Aggiuntivi – ioSICURO, 3D Secure e Spending Control

1. Il Titolare può aderire al servizio SMS Alert – ioSICURO che prevede l'invio da parte di Nexi al Titolare di un SMS gratuito sul numero di cellulare fornito o notifica in App Nexi Pay per avvisare il Cliente di una eventuale transazione sospetta con possibilità di risposta da parte del Cliente per confermare l'operazione. In alternativa, il Cliente può contattare il Servizio Clienti di Nexi.
2. Il Titolare prende atto che, per poter effettuare pagamenti online con la Carta CONTO, aderisce al servizio di protezione anti-frode 3D Secure e dichiara di accettare il Regolamento Titolari e il Regolamento del Servizio 3D Secure disponibili nell'area Trasparenza del sito internet di Nexi.
3. Il servizio spending control, messo gratuitamente a disposizione di Nexi, permette al Titolare di impostare dei limiti all'utilizzo della Carta CONTO.

Art. 25 - Legge applicabile e Foro competente

1. Al Contratto si applica la legge italiana.
2. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, sarà esclusivamente competente il Foro ove la Banca ha sede, ossia il Tribunale di Pisa. Qualora il Titolare rivesta la qualità di consumatore, ai sensi del d. lgs n. 206/2005, sarà esclusivamente competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza o il domicilio elettivo del Titolare stesso.

Art. 26 – Reclami e contestazioni

1. Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione e/o all'applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all'indirizzo pubblicizzato nel Foglio Informativo relativo al presente contratto. L'Ufficio Reclami riscontra la richiesta del Cliente entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del reclamo. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la Banca risponde entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la Banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro quindici giornate lavorative, invierà al Cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il Cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a trentacinque giornate

- lavorative.
- Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca) - può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), secondo le condizioni e le procedure definite nel relativo regolamento disponibile presso le filiali della Banca, oppure disponibile sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it.
 - La Banca informa il Cliente che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità di un'azione giudiziaria avente ad oggetto il presente contratto, l'esperimento preventivo del procedimento di mediazione dinanzi ad un Organismo autorizzato ai sensi del medesimo decreto.

Sezione II Servizi di pagamento

Art. 1 – Ambito di applicazione e caratteristiche dei servizi di pagamento

- Ai sensi del d.lgs. 11/2010 e successive modificazioni, la presente Sezione si applica ai servizi di pagamento prestati nell'Unione Europea, a condizione che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nel territorio dell'Unione Europea o la Banca sia l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento e/o di prelievo/versamento di contante anche se la valuta in cui è denominato il pagamento sia diversa da quella ufficiale di uno Stato appartenente all'Unione Europea. La presente Sezione si applica altresì - nei limiti normativi di cui al d.lgs. 11/2010 e successive modificazioni - ai servizi di pagamento in tutte le valute, laddove uno dei prestatori di servizi di pagamento sia insediato nell'Unione europea, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate. In caso contrario, troveranno applicazione le norme del Circuito Internazionale utilizzato, di tempo in tempo vigenti.
- La presente Sezione regola i seguenti servizi di pagamento, che la Banca presta sia quale Banca del pagatore sia quale Banca del beneficiario:
 - Bonifico - SEPA (SCT Sepa Credit Transfer) / Bonifico - extra SEPA: con il bonifico la Banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del Cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del Cliente, rispettivamente, verso paesi SEPA e non SEPA; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione possono coincidere;
 - Bonifico – SEPA (SCT Sepa Credit Transfer) instant: con tale bonifico la Banca/intermediario trasferisce una somma di denaro in euro dal conto del Cliente ad un altro conto, secondo le istruzioni del Cliente, verso paesi SEPA in tempi molto rapidi (10 secondi). Tale bonifico può essere disposto ed eseguito in qualsiasi giorno e in qualsiasi ora.
 - Ordine permanente di bonifico: trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del Cliente a un altro conto, eseguito dalla Banca/intermediario secondo le istruzioni del Cliente;
 - Bollettino bancario Freccia: ordine di incasso attraverso un bollettino precompilato dal creditore e senza importo predeterminato. Il debitore lo utilizza per effettuare il pagamento in contanti o con altre modalità presso qualunque sportello bancario, a prescindere dal possesso o meno di un conto corrente. La Banca del Cliente debitore (Banca esattrice) comunica alla Banca del creditore (Banca assuntrice) l'avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria;
 - Bollettino postale: pagamento offerto dalla Banca di bollettini compilati dal Cliente per adempiere obbligazioni pecuniarie con un creditore correntista postale;
 - Addebito diretto: con l'addebito diretto il Cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla Banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto del Cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla Banca/intermediario alla data o alle date convenute dal Cliente e dal beneficiario. L'importo trasferito può variare;
 - Mav (Pagamento mediante avviso): ordine di incasso di crediti in base al quale la Banca del creditore (Banca assuntrice) provvede all'invio di un avviso al Cliente debitore, che può effettuare il pagamento presso qualunque sportello della Banca (Banca esattrice) e, in alcuni casi, presso gli uffici postali. La Banca comunica alla Banca assuntrice l'avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria;
 - Pagamenti diversi.
- La presente Sezione non si applica nel caso di operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti cartacei, con i quali viene ordinato alla Banca di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario: assegni, titoli cambiari, voucher, traveller's cheque.

Art. 2 – Ordine di pagamento

- Nelle operazioni disposte dal pagatore, l'ordine di pagamento è impartito alla banca da quest'ultimo; nelle operazioni disposte dal beneficiario, è lo stesso beneficiario che invia l'ordine alla propria banca, la quale lo trasmette alla banca del pagatore, previa preautorizzazione all'addebito ad essa rilasciata dal pagatore medesimo.
- L'ordine viene trasmesso su supporto cartaceo o altro supporto, secondo le modalità volta a volta convenute con la Banca in funzione delle procedure che la stessa segue per l'esecuzione dell'ordine medesimo.
- L'ordine di pagamento deve riportare, quando previsto, l'identificativo unico della controparte dell'operazione, secondo le tipologie di seguito indicate a titolo esemplificativo, conformemente al quale la Banca è tenuta a eseguirlo:
 - Bonifico-SEPA / Bonifico – SEPA instant / Bonifico – extra SEPA: IBAN;
 - Ordine permanente di bonifico: IBAN;
 - Bollettino bancario Freccia: IBAN;
 - Addebito diretto: IBAN e Coordinate d'azienda;
 - MAV: numero incasso.
- Con riferimento agli Addebiti diretti, il servizio prevede l'addebito in conto corrente degli ordini di incasso per i quali il Cliente ha fornito alla Banca direttamente o indirettamente, tramite un terzo beneficiario, un'autorizzazione permanente all'addebito in conto corrente. I mandati, unitamente alle successive modifiche o cancellazioni, sono conservati dal beneficiario o da un terzo per conto del beneficiario. Con la prima operazione di Addebito diretto o con un'operazione di Addebito diretto una tantum, nonché in occasione di ogni successiva operazione di Addebito diretto, il beneficiario comunica le informazioni relative al mandato alla sua Banca, che le trasmette alla Banca con ogni operazione di Addebito diretto. L'Addebito diretto può configurarsi secondo due schemi di incasso:
 - SDD Core, utilizzabile, dal lato del Cliente, da tutte le tipologie di clienti; in particolare l'SDD Core può essere utilizzabile anche secondo le varianti SDD Core Finanziario, se collegato alla gestione di strumenti finanziari o all'esecuzione di operazioni aventi finalità di investimento, oppure SDD Core ad importo prefissato, qualora all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'addebito da parte del Cliente debitore sia stato prefissato un importo;
 - SDD B2B (Business to Business), utilizzabile, dal lato del Cliente pagatore, laddove il Cliente non rivesta la qualifica di consumatore. La Banca rifiuterà, l'esecuzione degli addebiti SDD B2B, nel caso in cui il Cliente pagatore rivesta la qualifica di consumatore.
- Nel caso di Addebito diretto SDD B2B, per ogni nuova autorizzazione rilasciata all'azienda creditrice, il Cliente è tenuto a confermare il primo addebito relativo al nuovo mandato alla Banca per iscritto o con altro mezzo concordato con la stessa. Nel caso di mancata conferma entro il giorno precedente la scadenza del primo addebito, la Banca non darà seguito agli addebiti riferiti al nuovo mandato di addebito. Il Cliente è tenuto ad informare la Banca anche delle modifiche e della revoca del mandato già rilasciato.

Art. 2 bis – Ordini di pagamento tramite Bonifico – SEPA instant

- La Banca, sia in qualità di prestatore di servizi di pagamento del pagatore sia in qualità di prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, offre un servizio di pagamento di invio e ricezione di Bonifici Sepa instant (di seguito anche "bonifici istantanei"), come definiti all'art. 1, comma 2 lettera b) della presente Sezione.
- L'ordine di pagamento per bonifico istantaneo può essere impartito attraverso tutti i canali con cui il Cliente può impartire un ordine di pagamento per altri bonifici, nonché attraverso eventuali altri canali resi disponibili tempo per tempo dalla Banca.
- Subito dopo il momento della ricezione di un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo, la Banca verifica se siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie per il trattamento dell'operazione di pagamento e se i fondi necessari siano disponibili, riserva o addebita l'importo dell'operazione di pagamento sul conto del Cliente e invia immediatamente l'operazione di pagamento alla banca del beneficiario.
- Entro dieci secondi dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo da parte della Banca, la banca del beneficiario mette l'importo dell'operazione a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario nella valuta in cui il conto di quest'ultimo è denominato e conferma il completamento dell'operazione di pagamento alla Banca del pagatore. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario corrisponde alla data in cui l'importo dell'operazione è accreditato dalla banca del beneficiario sul conto di quest'ultimo.
- La Banca, immediatamente dopo aver ricevuto conferma del completamento dell'operazione da parte della banca del beneficiario, ovvero qualora non abbia ricevuto tale conferma di completamento entro 10 secondi dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento, informa gratuitamente il Cliente del fatto che l'importo dell'operazione di pagamento sia stato o meno messo a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario.
- Fermo quanto previsto dall'art. 13 della presente Sezione, qualora la Banca non abbia ricevuto dalla banca del beneficiario un messaggio che confermi che i fondi sono stati messi a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario entro dieci secondi dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento, la stessa riporta immediatamente il conto del Cliente allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo.
- Il Cliente, in qualità di pagatore, ha la possibilità di fissare direttamente allo sportello o tramite l'eventuale postazione Internet Banking (Web o App), un limite massimo di importo trasferibile tramite bonifico istantaneo, su base giornaliera o per singola operazione. Il Cliente potrà modificare tale importo massimo in qualsiasi momento prima di impartire un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo direttamente allo sportello o tramite apposita funzionalità dell'APP/WEB Internet banking. Qualora un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo disposto dal Cliente o da un suo procuratore, superi l'importo massimo o comporti il suo superamento, la Banca non esegue l'ordine e ne dà notifica a quest'ultimo, comunicandogli le modalità per modificare l'importo massimo.
- Qualora la Banca offra ai propri clienti la possibilità di impartire ordini di pagamento multipli sotto forma di pacchetto, la stessa garantisce la medesima facoltà anche con riferimento ai bonifici istantanei.
- Le banche situate in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro sono tenute ad offrire ai propri clienti, in forza di quanto disposto dal Regolamento UE 886/2024, il servizio di pagamento di ricezione di bonifici istantanei in euro entro il 9 gennaio 2027, nonché gli istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento così quali definiti dall'art. 4 punto 4) della direttiva UE 2015/2366, situati in uno Stato membro la cui moneta è l'euro o situati in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro, dovranno offrire il servizio di ricezione di bonifici istantanei in euro entro il 9 aprile 2027. Pertanto, durante tale lasso temporale, la Banca non potrà essere considerata responsabile della mancata esecuzione di un ordine di bonifico istantaneo disposto dal Cliente verso un conto di pagamento acceso presso una banca sita in uno di questi Stati.

Art. 2 ter – Servizio di verifica del beneficiario in caso di bonifici

- La Banca presta un servizio gratuito di verifica del beneficiario al quale il Cliente intende inviare un bonifico (servizio di verifica). La Banca effettua il servizio di verifica immediatamente dopo che il Cliente ha fornito le informazioni pertinenti relative al beneficiario e prima che gli sia offerta la possibilità di autorizzare tale bonifico. Il servizio di verifica è offerto indipendentemente dal canale di disposizione di ordine di pagamento utilizzato dal Cliente per impartire un ordine di pagamento per il bonifico (sportello e/o APP/WEB Internet banking). Il servizio di verifica è prestato conformemente a quanto segue:
 - qualora il Cliente abbia inserito nell'ordine di pagamento per il bonifico l'identificativo del conto di pagamento (di seguito anche solo "IBAN") e il nome del beneficiario, la Banca verifica la corrispondenza tra tali dati. In caso di mancata corrispondenza, la Banca, sulla base delle informazioni fornite dalla banca del beneficiario, ne dà notifica al Cliente allo sportello o tramite l'eventuale postazione Internet banking (WEB/APP) e lo informa del fatto che l'autorizzazione del bonifico potrebbe comportare il trasferimento dei fondi su un conto di pagamento non detenuto dal beneficiario indicato dal Cliente stesso. In caso di quasi-corrispondenza tra il nome del beneficiario fornito dal Cliente e l'IBAN indicato, la Banca rende noto al Cliente il nome del beneficiario associato all'IBAN dallo stesso fornito;
 - se il beneficiario è una persona giuridica e la Banca offre un canale di disposizione di ordine di pagamento che consente al Cliente di impartire un ordine di pagamento fornendo l'IBAN insieme a dati diversi dal nome del beneficiario che identifichino quest'ultimo in modo inequivocabile (quali un codice fiscale, un identificativo unico europeo (cd. "EUID" o un LEI), e se quegli stessi dati sono disponibili nel sistema interno della Banca del beneficiario, quest'ultima, su richiesta della Banca del Cliente, verifica se l'IBAN del conto e il dato fornito da quest'ultimo corrispondono. In caso di mancata corrispondenza, la Banca, sulla base delle informazioni fornite dalla Banca del beneficiario, ne dà notifica al Cliente allo sportello o tramite l'eventuale postazione Internet banking (WE/APP);
 - qualora un conto di pagamento, identificato mediante IBAN fornito dal Cliente, sia detenuto da una Banca per conto di più beneficiari, il Cliente può fornire alla propria Banca informazioni supplementari che consentano di identificare in modo inequivocabile il beneficiario. La Banca che mantiene tale conto di pagamento per conto di più beneficiari o, se del caso, la Banca che detiene tale conto di pagamento conferma, su richiesta della Banca del pagatore, se il beneficiario indicato da quest'ultimo figura tra i beneficiari per conto dei quali è mantenuto o detenuto il conto di pagamento. Qualora il beneficiario indicato dal Cliente non figuri tra i beneficiari per conto dei quali è mantenuto o detenuto il conto di pagamento, la Banca ne dà notifica al Cliente allo sportello o tramite l'eventuale postazione Internet banking (WEB/APP);
 - nei casi diversi da quelli descritti alle precedenti lettere a), b) e c) del presente comma e, in particolare, se la Banca offre un canale di disposizione di ordine di pagamento che non impone al Cliente di inserire sia l'IBAN sia il nome del beneficiario, la Banca assicura che il beneficiario al quale il Cliente intende inviare un bonifico sia correttamente identificato. A tale scopo, la Banca informa il Cliente attraverso il medesimo canale, in modo tale da consentirgli di convalidare il beneficiario prima di autorizzare il bonifico.
- Nel caso di ordini di pagamento su supporto cartaceo, la Banca presta il servizio di verifica al momento della ricezione dell'ordine di pagamento, ad eccezione del caso in cui il Cliente non sia presente al momento della ricezione.
- Qualsiasi sia l'esito del servizio di verifica, il Cliente avrà sempre la possibilità di autorizzare la disposizione di bonifico.
- Nel caso in cui la Banca offra la possibilità di impartire ordini di pagamento multipli sotto forma di pacchetto e il Cliente non rivesta la qualifica di "consumatore", è facoltà di quest'ultimo rinunciare al servizio di verifica descritto ai commi che precedono, dandone comunicazione alla Banca. Il Cliente ha diritto di annullare in qualunque momento tale rinuncia e fruire del servizio di verifica.
- Contestualmente all'atto della notifica di cui al comma 1 precedente, lettere a), b), c), la Banca informa il Cliente del fatto che l'autorizzazione del bonifico potrebbe comportare il trasferimento dei fondi su un conto di pagamento non detenuto dal beneficiario indicato dal Cliente stesso. La Banca comunica tali informazioni anche al Cliente non consumatore quando quest'ultimo rinunci al servizio di verifica nel caso in cui impartisca ordini di pagamento multipli sotto forma di pacchetto. Il Cliente è consapevole che l'eventuale decisione di ignorare una notifica di cui al comma 1 precedente, lettere a), b), c), comporta conseguenze rispetto alla responsabilità della Banca e al diritto di rimborso di quest'ultimo. Il Cliente, infatti, che decida di confermare comunque una disposizione di bonifico, nonostante l'informativa della Banca circa la discrasia rilevata e le relative conseguenze in caso di esecuzione dell'ordine di pagamento sulla base del solo IBAN, non potrà nulla eccepire a quest'ultima per avervi dato corso, né chiederne il rimborso.
- La Banca non è ritenuta responsabile dell'esecuzione di un bonifico a favore di un beneficiario non previsto sulla base di un identificativo unico errato, a condizione che abbia soddisfatto i requisiti del presente articolo. Qualora la Banca non effettui il servizio di verifica come descritto al precedente comma 1 e tale mancanza determini un'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento, la Banca rimborsa immediatamente al Cliente l'importo del bonifico e, se del caso, riporta il conto su cui è avvenuto l'addebito allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo. È fatto salvo il diritto, in capo al Cliente, di chiedere il risarcimento del danno per le ulteriori perdite finanziarie subite.
- In base a quanto disposto dal Regolamento UE 886/2024, le banche situate in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro sono tenute a conformarsi alle prescrizioni del presente articolo entro il 9 luglio 2027. Pertanto, fino a tale momento, nel caso in cui il Cliente dovesse effettuare un bonifico verso un conto di pagamento acceso presso una Banca sita in uno di questi Stati, la Banca non potrà effettuare il servizio di verifica. In tal caso, troverà applicazione, fino a quando tali Stati non si saranno conformati, quanto previsto dal successivo art. 15.

Art. 3 – Ricezione dell'ordine di pagamento

1. Il momento di ricezione dell'ordine di pagamento è quello in cui l'ordine è ricevuto dalla Banca di cui si avvale il pagatore. Prima di tale momento, il conto corrente del pagatore non può essere addebitato. Se il momento della ricezione non ricorre in una giornata operativa per la Banca del pagatore, l'ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva. Nel documento di sintesi allegato al presente contratto è stabilito il limite (cd. cut off) oltre il quale gli ordini di pagamento pervenuti si considerano ricevuti la giornata operativa successiva.
2. Se si tratta di ordini di pagamento ricorrenti a giorno fisso o per i quali è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Cliente ha messo i fondi a disposizione della propria Banca, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Se detto giorno cade in una giornata non operativa, l'ordine si intende ricevuto la giornata operativa successiva.
3. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, il momento della ricezione di un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo è quello in cui questo è stato ricevuto dalla Banca del pagatore, indipendentemente dall'ora o dal giorno di calendario. Se il pagatore e la Banca del pagatore concordano che l'esecuzione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo deve avvenire in un momento specifico di un giorno specifico oppure nel momento in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della propria Banca, il momento della ricezione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo è ritenuto essere quello concordato, indipendentemente dall'ora o dal giorno di calendario.
4. In deroga a quanto previsto al precedente comma 3, il momento della ricezione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo è:
 - a) nel caso di un ordine di pagamento non elettronico per un bonifico istantaneo, il momento in cui la Banca del pagatore ha introdotto nel proprio sistema interno le informazioni relative all'ordine di pagamento, il che avviene il prima possibile dopo che il pagatore ha impartito l'ordine di pagamento non elettronico per un bonifico istantaneo alla propria Banca;
 - b) nel caso di ordini di pagamento multipli per bonifici istantanei sotto forma di pacchetto, con conversione di tale pacchetto, da parte della Banca del pagatore, in singole operazioni di pagamento, il momento in cui la singola operazione di bonifico istantaneo che ne deriva è stata incorporata. La Banca del pagatore procede alla conversione del pacchetto subito dopo che quest'ultimo è stato impartito dal pagatore alla propria Banca e completa tale conversione il prima possibile;
 - c) nel caso di un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo da conti di pagamento non denominati in euro, il momento in cui l'importo dell'operazione di pagamento è stato convertito in euro; tale conversione valutaria avviene subito dopo che il pagatore ha impartito l'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo alla propria Banca.

Art. 4 – Rifiuto dell'ordine di pagamento

1. Laddove tutte le condizioni del presente contratto siano soddisfatte, la Banca non può rifiutarsi di dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato ai sensi del successivo art. 5, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal pagatore, anche tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento, o dal beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto dell'Unione o nazionale.
2. Qualora la Banca rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che abbiano causato il rifiuto sono comunicati al Cliente, salvo che tali informazioni non debbano essere fornite in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
3. Il Cliente ha l'onere di costituire la provvista necessaria per esercitare efficacemente ed effettivamente il proprio potere di disposizione sul conto. Non costituisce, pertanto, rifiuto l'impossibilità per la Banca di eseguire l'ordine di pagamento per mancanza di provvista.
4. La comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata anche per via telefonica, con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione di pagamento.
5. Un ordine di pagamento che non sia stato eseguito per motivi obiettivamente giustificati, è considerato come non ricevuto. Pertanto, il pagamento potrà essere eseguito solo in presenza di un nuovo ordine dato dal Cliente nel rispetto di tutte le condizioni necessarie per la sua corretta esecuzione.
6. Ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, la Banca può addebitare sul conto corrente del Cliente le spese della comunicazione di cui al comma 2, così come previste nel documento di sintesi.
7. Il Cliente autorizza la Banca — e Nexi nel caso di operatività svolta tramite la Carta CONTO — a sospendere o non eseguire le operazioni di pagamento impartite qualora i sistemi antifrode di cui la Banca e/o Nexi dispongono rilevino elementi di sospetta frodolenza o di utilizzo non autorizzato dello strumento di pagamento. In tali casi, l'esecuzione dell'operazione è subordinata alla conferma espressa da parte del Cliente, contattato dalla Banca o da Nexi attraverso canali di comunicazione alternativa rispetto a quello utilizzato per impartire l'ordine di pagamento. La Banca e Nexi non sono responsabili per eventuali danni derivanti dalla mancata o ritardata esecuzione dell'operazione di pagamento conseguente all'applicazione delle misure di sicurezza di cui al presente comma.

Art. 5 – Autorizzazione dell'operazione di pagamento, consenso e revoca

1. Nelle operazioni di pagamento disposte dal pagatore, il consenso si intende prestato nel momento in cui quest'ultimo trasmette l'ordine di pagamento alla propria Banca. Nelle operazioni di pagamento disposte dal beneficiario, il consenso si intende manifestato dal pagatore attraverso il rilascio dell'autorizzazione all'addebito in conto.
2. Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento può essere revocato con la stessa modalità con la quale l'ordine è stato impartito e la revoca è consentita fino al momento in cui l'ordine non diviene irrevocabile ai sensi del successivo articolo. La revoca del consenso riferita all'esecuzione di una serie di operazioni impedisce l'esecuzione delle operazioni successive che, se eseguite, sono considerate non autorizzate.
3. Fermo restando quanto disposto dal successivo art. 6, comma 3, il Cliente ha il diritto di chiedere alla Banca di bloccare ogni Addebito diretto sul suo conto corrente o ogni Addebito diretto iniziato da uno o più beneficiari determinati, o di autorizzare unicamente gli addebiti diretti disposti da uno o più beneficiari. Il pagatore ha inoltre la facoltà di limitare a un determinato importo o ad una determinata periodicità, o ad entrambi, l'incasso dell'Addebito diretto.

Art. 6 – Irrevocabilità dell'ordine di pagamento

1. Si considera irrevocabile, salvo quanto disposto nei commi successivi, l'ordine di pagamento dopo che esso sia pervenuto alla Banca del pagatore.
2. Se l'operazione di pagamento è disposta da un prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento o su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non può revocare l'ordine di pagamento dopo aver prestato il proprio consenso a disporre o ad eseguire l'operazione di pagamento al prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento o al beneficiario.
3. Nel caso di Addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il pagatore può revocare l'ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi. La Banca del pagatore dà tempestiva comunicazione della revoca alla banca del beneficiario, ove le modalità e i tempi della revoca lo consentano.
4. Se si tratta di ordini di pagamento per i quali è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della propria Banca, la revoca degli stessi è consentita non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato.
5. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, l'ordine di pagamento può essere revocato dal Cliente solo con il consenso della sua Banca. Nel caso di un'operazione di pagamento disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, per la revoca dell'ordine di pagamento è necessario anche il consenso del beneficiario. In tal caso, la Banca può addebitare le spese della revoca nella misura prevista nel documento di sintesi.

Art. 7 – Spese, commissioni, tempi di esecuzione e data valuta

1. I tempi di esecuzione degli ordini di pagamento impartiti, le spese, le commissioni e le valute applicate alla clientela, nonché i tempi di disponibilità delle somme accreditate in conto a seguito dell'esecuzione degli ordini medesimi, sono indicati nel documento di sintesi allegato al presente contratto.
2. Purché non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra l'euro e la divisa di uno Stato Membro dell'Unione Europea ovvero tra le divise di due Stati Membri dell'Unione Europea, la banca del beneficiario assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione di quest'ultimo non appena tale importo è accreditato sul conto della banca medesima, ovvero nella stessa giornata operativa di ricezione dell'ordine di pagamento.
3. In caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione concordati per cause imputabili alla Banca, questa ripristinerà il saldo del Conto di pagamento del Cliente come se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo.

Art. 8 – Modifica delle condizioni e comunicazione variazioni tasso

1. Ai sensi dell'art. 126 sexies del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni, il Cliente accorda alla Banca la facoltà di modificare le condizioni di cui al precedente articolo e le clausole contrattuali di cui alla presente Sezione.
2. Le modifiche di cui al comma 1 debbono essere comunicate al Cliente per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con quest'ultimo ai sensi dell'art. 5 della Sezione I (Condizioni Generali), con un preavviso di due mesi dalla data indicata nella proposta per la loro applicazione.
3. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data indicata nella proposta per l'applicazione della modifica, che non intende accettarle. In questo caso, la comunicazione di cui al comma precedente, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il Cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica.
4. Se la struttura di prezzo non consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i servizi di pagamento rispetto a quelle relative al conto corrente (ad es. nel caso di conti correnti cd. "a pacchetto"), a tutte le modifiche si applica l'art. 118 del D.Lgs. 385/93 e successive modificazioni.
5. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Cliente sono applicate con effetto immediato e senza preavviso; quelle in senso sfavorevole al Cliente sono applicate con effetto immediato e senza preavviso quando esse dipendono esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti. Tale comunicazione sarà effettuata nell'estratto conto successivo alla variazione.
6. Se il Cliente è un consumatore, le condizioni normative ed economiche della presente Sezione possono essere modificate solo in presenza di un giustificato motivo.

Art. 9 – RegISTRAZIONI delle operazioni e richiesta documenti

1. Le operazioni di pagamento compiute vengono registrate sull'estratto del Conto di Pagamento regolato dalla Sezione I.
2. Prima dell'esecuzione di un'operazione di pagamento, il Cliente ha diritto di richiedere alla Banca informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese da corrispondere. La Banca mette a disposizione tali informazioni tramite il foglio informativo.
3. In qualsiasi momento del rapporto, il Cliente può chiedere, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente contratto e del documento di sintesi aggiornato.

Art. 10 – Comunicazione al Cliente di informazioni su una singola operazione

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente, sia egli pagatore o beneficiario, richiede alla Banca che l'informativa periodica relativa ad ogni operazione di pagamento eseguita ai sensi della presente Sezione gli sia messa a disposizione su supporto cartaceo o altro supporto durevole previamente concordato con la Banca e mensilmente. Tale stampa movimenti è gratuita.
2. Se il Cliente richiede alla Banca informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste nel comma 1 oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli concordati, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca il rimborso delle spese se previste nel Documento di Sintesi.

Art. 11 – Recesso

1. Il Cliente ha diritto di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta alla Banca e con il preavviso di 15 giorni, senza penalità e senza spese di chiusura. La Banca ha diritto di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta al Cliente con due mesi di preavviso e senza alcun onere per il Cliente.
2. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo, dandone immediata comunicazione.
3. In caso di recesso del Cliente o della Banca, le spese per i servizi di pagamento addebitate periodicamente sono dovute dal Cliente solo in misura proporzionale al periodo precedente al recesso, se pagate anticipatamente esse sono rimborsate in misura proporzionale.
4. Il recesso dai servizi di pagamento collegati alla Carta CONTO implica il recesso dall'intero contratto, l'obbligo di restituzione della carta di pagamento e la chiusura del Conto di Pagamento collegato.

Art. 12 – Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite

1. Il Cliente, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ne ottiene la rettifica solo se comunica per iscritto senza indugio tale circostanza alla Banca (o Nexi nel caso di operatività svolta tramite la Carta CONTO) entro il termine di tredici mesi, decorrente dalla data di addebito nel caso del pagatore, o di accredito nel caso del beneficiario. A tal fine, il Cliente può recarsi direttamente presso la Filiale di riferimento o compilare il Modulo di Disconoscimento disponibile nell'apposita sezione del sito internet della Banca, seguendo le istruzioni riportate nello stesso e trasmettendolo alla e-mail rimborsi.psd2@bplajatico.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata bplajatico@pec.it. Nel caso di operatività svolta tramite la Carta CONTO il Cliente può rivolgersi direttamente a Nexi tramite il proprio Servizio Clienti ai numeri indicati sul proprio sito e riportati anche sul sito della Banca.
2. Il termine di tredici mesi non opera se la Banca ha omesso di fornire o di mettere a disposizione le informazioni relative all'operazione di pagamento secondo la disciplina in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi.
3. Un'operazione di pagamento si considera non correttamente eseguita quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal Cliente alla propria Banca.

Art. 13 – Responsabilità della Banca per le operazioni di pagamento non autorizzate

1. Nel caso in cui un'operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la Banca (o Nexi nel caso di operatività svolta tramite la Carta CONTO) rimborsa al pagatore l'importo dell'operazione medesima immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito.
2. Ove per l'esecuzione dell'operazione di pagamento sia stato addebitato il conto di pagamento del Cliente, la Banca (o Nexi nel caso di operatività svolta tramite la Carta CONTO) riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo.

3. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca (o Nexi nel caso di operatività svolta tramite la Carta CONTO) può sospendere il rimborso di cui al comma 1, dandone immediata comunicazione scritta alla Banca d'Italia.

4. Se l'operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, la Banca (o Nexi nel caso di operatività svolta tramite la Carta CONTO) rimborsa al pagatore immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, l'importo dell'operazione non autorizzata, non eseguita o non correttamente eseguita, riportando il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.

5. La Banca (o Nexi nel caso di operatività svolta tramite la Carta CONTO) può comunque dimostrare – anche in un momento successivo – che l'operazione di pagamento era stata autorizzata e correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti relative al servizio di pagamento prestato o che il Cliente non ha adempiuto ad uno o più obblighi di cui alla normativa vigente con dolo o colpa grave; in tali casi, la Banca ha il diritto di ottenere la restituzione dell'importo rimborsato entro e non oltre il termine massimo di 120 (centoventi) giorni dalla ricezione della comunicazione dell'operazione non autorizzata.

6. Decorso il termine massimo indicato al precedente comma 5, la Banca (o Nexi nel caso di operatività svolta tramite la Carta CONTO) non potrà procedere ad ottenere la restituzione dell'importo rimborsato con le modalità convenute nell'apposito modulo di segnalazione di operazioni non autorizzate o fraudolente, pur conservando la stessa il diritto di ottenerne successivamente la restituzione secondo gli strumenti ordinari previsti dall'ordinamento giuridico.

Art. 14 – Mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento

1. Quando l'operazione di pagamento è disposta dal pagatore, fatti salvi gli artt. 12, 15 e 18 della presente Sezione, la Banca del pagatore è responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al pagatore ed eventualmente alla Banca del beneficiario che quest'ultima ha ricevuto l'importo dell'operazione conformemente ai termini di esecuzione convenuti.

2. Quando la Banca del pagatore è responsabile ai sensi del comma precedente, essa rimborsa senza indugio al Cliente medesimo l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e ripristina la situazione del conto corrente come se l'operazione di pagamento non correttamente eseguita non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto corrente del pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo.

3. Qualora la Banca del beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1, mette senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto corrente del beneficiario medesimo. La data valuta dell'accredito sul conto corrente di quest'ultimo non deve essere successiva a quella che sarebbe stata attribuita al beneficiario in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento.

4. Fatti salvi gli artt. 12, 15 e 18 della presente Sezione, quando l'operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, la Banca del beneficiario è responsabile nei confronti del proprio Cliente della corretta trasmissione dell'ordine alla Banca del pagatore ed è tenuta a trasmettere senza indugio l'ordine di pagamento in questione. In caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al beneficiario non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento.

5. La Banca del beneficiario è responsabile nei confronti del proprio Cliente del rispetto dei tempi di esecuzione e delle valute concordate ed è tenuta a mettergli a disposizione l'importo dell'operazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio conto di pagamento, applicando una data valuta che non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

6. Nel caso in cui la Banca del beneficiario non sia responsabile della mancata o non corretta esecuzione di un'operazione di pagamento ai sensi dei commi precedenti, la Banca del pagatore è responsabile nei confronti di quest'ultimo ed è tenuta a rimborsargli senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto, riportando il conto corrente del Cliente allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo.

7. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica se la Banca del pagatore dimostra che la Banca del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione, anche se con lieve ritardo. In questo caso la Banca del beneficiario accredita l'importo al proprio Cliente con data valuta non successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

8. Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi precedenti, quando un'operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la Banca (o Nexi nel caso di operatività svolta tramite la Carta CONTO) si adopera senza indugio e senza spese, su richiesta del Cliente, per rintracciare l'operazione di pagamento e informarlo del risultato.

9. La Banca (o Nexi nel caso di operatività svolta tramite la Carta CONTO) è inoltre responsabile nei confronti del proprio Cliente di tutte le spese ed interessi ad esso imputati a seguito della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento.

10. Ai sensi dell'art. 2, comma 4 del d.lgs. 11/2010 e successive modificazioni, le parti convengono che il presente articolo non si applichi interamente nel caso in cui il Cliente non sia un consumatore né una microimpresa.

Art. 15 – Identificativi unici inesatti

1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico.

2. Se l'identificativo unico fornito dal Cliente è inesatto, la Banca non è responsabile, ai sensi del precedente articolo, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. La Banca del pagatore compie tuttavia sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. La Banca del beneficiario è tenuta a collaborare, anche comunicando alla Banca del pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei fondi, la Banca del pagatore, su richiesta scritta di quest'ultimo, è tenuta a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela.

3. Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul proprio conto corrente le spese sostenute per il recupero dei fondi come previste nel documento di sintesi.

4. La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dal Cliente anche qualora quest'ultimo abbia fornito alla sua Banca informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico.

5. Il presente articolo si applica nel caso in cui il Cliente non consumatore abbia rinunciato al servizio di verifica, come previsto al precedente art. 2-ter, comma 4. In tutti gli altri casi, con riferimento all'esecuzione dei bonifici, trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 2 ter, fermo quanto ivi precisato al comma 7 relativamente ai bonifici disposti verso un conto di pagamento presso una Banca sita in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro.

Art. 16 – Rimborsi per operazioni di pagamento autorizzate disposte dal beneficiario o per il suo tramite

1. Nel caso in cui un'operazione di pagamento autorizzata è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite sia già stata eseguita, il pagatore ha diritto al rimborso dell'importo trasferito unicamente qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'operazione di pagamento;
- b) l'importo dell'operazione supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presente il suo precedente modello di spesa, le condizioni della presente Sezione e le circostanze del caso.

Su richiesta della Banca, il pagatore fornisce documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza di tali condizioni. Il rimborso corrisponde all'intero importo dell'operazione di pagamento eseguita e la data valuta dell'accredito non è successiva a quella dell'addebito dell'importo.

2. Ai fini della lett. b) del precedente comma, il pagatore non può far valere ragioni legate al cambio se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con la Banca.

3. Con richiesta scritta su supporto cartaceo, il Cliente può chiedere il rimborso di cui ai commi precedenti entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati sul conto corrente.

4. La Banca rimborsa l'intero importo dell'operazione, ovvero fornisce

5. una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo, entro dieci giornate operative dalla ricezione della richiesta. In tale ultimo caso, comunica al Cliente il suo diritto di presentare un esposto alla Banca d'Italia ovvero di ricorrere ai sistemi stragiudiziali di cui all'art. 2 della Sezione I (Condizioni Generali), ove non accetti la giustificazione fornita.

6. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di beneficiario autorizza la Banca ad addebitare il proprio conto corrente nel caso in cui a quest'ultima pervenisse richiesta di rimborso da parte della Banca del pagatore, ai sensi del comma 1 del presente articolo.

7. Ai sensi dell'art. 2, comma 4 del d.lgs. 11/2010 e successive modificazioni, salvo successivo accordo diverso, le parti convengono che i commi da 1 a 4 del presente articolo non si applichino nel caso in cui il Cliente non sia un consumatore. In tal caso, la Banca è comunque tenuta a verificare ciascuna operazione di Addebito diretto e ad accertare, sulla base dei dati del mandato e prima che il conto corrente del Cliente sia addebitato, che l'importo e la periodicità dell'operazione presentata corrispondano a quelli concordati nel relativo mandato di cui all'art. 2, comma 4 della presente Sezione.

8. La Banca e il Cliente pagatore convengono che la facoltà di rimborso di cui ai commi da 1 a 4 non si applica nel caso di SDD Core finanziario o SDD Core a importo prefissato.

Art. 17 - Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo

1. Nell'ambito di un'operazione di pagamento basata su carta, se l'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario o per il suo tramite, senza che sia noto l'importo dell'operazione nel momento in cui il Cliente stesso presta il proprio consenso, la Banca del pagatore può bloccare i fondi sul conto corrente del Cliente solo se lo stesso ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato.

2. La Banca del pagatore sblocca senza indugio i fondi bloccati ai sensi del comma precedente nel momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'operazione di pagamento e, al più tardi, dopo la ricezione dell'ordine di pagamento.

Art. 18– Esclusione della responsabilità

1. Le responsabilità poste dagli articoli precedenti in capo alla Banca non si applicano in caso di caso fortuito o di forza maggiore e nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

Art. 19 - Sanzioni

1. Nel caso di inosservanza da parte della Banca degli obblighi di trasparenza previsti per l'esecuzione di servizi di pagamento dal Testo Unico Bancario e dalle relative Istruzioni di vigilanza, nonché dal D.Lgs. 11 del 2010 e successive modificazioni, sono alla Banca stessa applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 144 D.Lgs. 385/93 e successive modificazioni e all'art. 32 D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni e irrogate secondo la procedura di cui all'art. 145 del D.Lgs. 385/93 e successive modificazioni.

2. In caso di reiterazione delle violazioni degli obblighi previsti dall'art. 32 D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni in materia di servizi di pagamento, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'art. 146, comma 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni.

Sezione III

Accredito della pensione

Art. 1 – Accredito della pensione

1. In caso di accredito della pensione sul conto di pagamento, la Banca è tenuta a restituire all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito "INPS") gli emolumenti pensionistici indebitamente percepiti dal Cliente. Pertanto, il riaccredito, richiesto dall'INPS alla Banca, di emolumenti pensionistici indebitamente affluiti sul conto potrà avvenire senza necessità di una preventiva autorizzazione da parte del Cliente, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 art. 1, comma 304.

2. Fermo restando quanto disposto nel precedente comma 1, la Banca sarà tenuta a corrispondere all'INPS le somme indebitamente accreditate sul conto di pagamento a titolo di pensione, limitatamente alle disponibilità esistenti al momento della richiesta di riaccredito, procedendo, autonomamente, all'addebito di tale importo. La medesima facoltà è riconosciuta alla Banca, inoltre, nel caso in cui quest'ultima rilevi, comunque, l'estinzione del diritto del beneficiario al trattamento pensionistico, anche in assenza di un'espressa richiesta da parte dell'INPS.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti, i soggetti che hanno ricevuto direttamente le prestazioni in contanti per delega o che ne hanno avuto la disponibilità sul conto di pagamento anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a carico del conto disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a favore dell'INPS. La Banca che rifiuta la richiesta per impossibilità sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione per qualunque altro motivo è tenuta a comunicare all'INPS le generalità del destinatario o del disponente e l'eventuale nuovo titolare del conto di pagamento.

Sezione IV

Addebiti diretti (SEPA DIRECT DEBIT - SDD)

Art. 1 Oggetto del servizio. Data di attivazione

1. La Carta CONTO comporta necessariamente l'attivazione del servizio di addebito diretto mediante SEPA Direct Debit (SDD) mediante la sottoscrizione del presente contratto.

2. In base al servizio di addebito diretto, la Banca si obbliga a pagare tutti gli ordini d'incasso (collection) in Euro conformi allo schema SEPA Direct Debit per i quali il Titolare abbia preautorizzato l'addebito diretto sul Conto di Pagamento, purché il conto stesso presenti disponibilità sufficienti al momento del pagamento.

3. Il servizio sarà disponibile nella versione addebito diretto Core (SDD Core).

4. L'elenco aggiornato degli addebiti diretti non effettuabili è riportato sul Foglio Informativo relativo alla Carta CONTO, tempo per tempo pubblicato.

Art. 2 Mandato del Titolare e revoca

1. Il Titolare deve rilasciare l'autorizzazione preventiva (mandato) all'addebito diretto al beneficiario mediante apposito modulo e deve comunicargli il proprio IBAN.

2. Poiché il beneficiario ha l'obbligo di conservare il mandato, il Titolare potrà incaricare la Banca di richiedere copia del mandato al PSP del beneficiario. A fronte dell'esecuzione di tale incarico, il Titolare dovrà corrispondere alla Banca la commissione indicata nel Documento di Sintesi.

3. Il Titolare ha facoltà di revocare in qualsiasi momento il mandato. La revoca ha efficacia il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui la revoca stessa è stata ricevuta dalla Banca, a condizione che essa pervenga entro i limiti temporali giornalieri (c.d. *cut off time*) indicati nel Documento di Sintesi. Se la revoca perviene in un giorno non lavorativo bancario, la revoca si intende ricevuta il giorno lavorativo bancario immediatamente seguente. La Banca non pagherà gli ordini d'incasso che scadono il giorno in cui la revoca diviene efficace o successivamente.

4. Se il Titolare presenta comunicazione di revoca solo al beneficiario, la Banca non è responsabile in caso di ritardata o mancata trasmissione da parte del beneficiario alla Banca stessa.

Art. 3 Esecuzione dei pagamenti

1. La Banca eseguirà il pagamento di ciascun ordine di incasso preautorizzato ed addebiterà il relativo importo a valere sul Conto di Pagamento alla data di scadenza indicata nell'ordine con pari data valuta.
2. Qualora l'importo oggetto di addebito sia superiore al saldo attivo del Conto di Pagamento, la Banca rifiuta l'ordine d'incasso e si riserva di contattare il Cliente, il quale potrà provvedere al pagamento di quanto dovuto mettendo a disposizione la provvista sul Conto di Pagamento.

Art. 4 Revoca del mandato limitatamente ad un singolo ordine di incasso

1. Il Titolare può revocare il mandato limitatamente ad un singolo ordine di incasso entro il giorno lavorativo bancario anteriore alla scadenza nel rispetto dei limiti temporali giornalieri (c.d. *cut off time*) indicati nel Documento di Sintesi. Qualora la revoca pervenga oltre tale termine, la Banca applicherà la commissione prevista nel Documento di Sintesi.

Art. 5 Istruzioni del Titolare

1. Il Titolare ha diritto di richiedere alla Banca:
 - a) il blocco di ogni addebito diretto sul proprio conto;
 - b) il blocco di addebiti diretti iniziati da uno o più beneficiari determinati (black list);
 - c) di consentire gli addebiti diretti disposti esclusivamente da uno o più beneficiari determinati (white list);
 - d) di limitare a un determinato importo e/o a una determinata periodicità l'incasso dell'addebito diretto.
2. Le istruzioni di cui al comma precedente hanno effetto nei confronti della Banca dal giorno lavorativo bancario successivo al loro ricevimento da parte della Banca medesima, a condizione che esse pervengano entro i limiti temporali giornalieri (c.d. *cut off time*) indicati nel Documento di Sintesi. Se le istruzioni pervengono oltre tale orario, ovvero in un giorno non lavorativo bancario, esse si intendono ricevute il giorno lavorativo bancario immediatamente seguente.

Art. 6 Diritto al rimborso dell'addebito sulla Carta CONTO in relazione ad un'operazione di pagamento autorizzata disposta su iniziativa del beneficiario o per il tramite di questo

1. Il Titolare ha diritto di richiedere, entro 8 settimane dall'addebito, il rimborso dell'importo addebitato nel rispetto di quanto previsto e con le modalità indicate all'art. 16 della Sezione II.

Sezione V

Altri pagamenti (MAV, RAV, BOLLETTINI POSTALI, BOLLETTINI FRECCIA, F24, F23 PAGOPA)

Art. 1. - Descrizione del Servizio

1. Il pagamento mediante avviso (MAV) è un servizio di pagamento con cui il beneficiario incarica il proprio PSP di incassare un credito che vanta nei confronti di un altro soggetto. Il PSP del beneficiario provvede all'invio di un avviso al pagatore. Il pagamento da parte del pagatore può essere effettuato presso qualunque sportello bancario e, in alcuni casi, anche presso gli uffici postali. Il Cliente può effettuare il pagamento del MAV attraverso i canali messi a disposizione dalla Banca.
2. La riscossione mediante avviso (RAV) è un servizio di pagamento utilizzato dai concessionari per la riscossione di somme iscritte a ruolo (come, per esempio le sanzioni per le violazioni del codice della strada, le tasse sulle concessioni governative, sulla nettezza urbana, etc.), il cui funzionamento è del tutto assimilabile a quello descritto al precedente comma 1 in relazione al MAV. Il Cliente può effettuare il pagamento del RAV attraverso i canali messi a disposizione dalla Banca.
3. Il servizio incasso di pagamento di bollettini postali è il servizio che permette al Cliente di pagare le somme indicate nei bollettini postali "premarcati semplici" e "bianco semplici" a favore di un beneficiario su tramite terze reti alternative al canale di Poste Italiane Spa. Il pagamento da parte del Cliente può essere effettuato attraverso i canali messi a disposizione dalla Banca. In caso di bollettini premarcati semplici, il beneficiario che ha curato l'invio del bollettino al Cliente ha già compilato integralmente il bollettino, ivi compresa l'indicazione dell'Identificativo unico. In caso di bollettini bianchi semplici spetta al Cliente compilare integralmente il bollettino al fine di disporre l'Operazione di pagamento.
4. Il bollettino bancario Freccia è un servizio di pagamento del tutto simile al MAV di cui al comma 1, con la differenza che il bollettino bancario Freccia è inviato al Cliente direttamente dal beneficiario. Il beneficiario ne gestisce il relativo rapporto e deve provvedere a compilare integralmente il bollettino bancario con le indicazioni dell'Identificativo Unico. Il Cliente può effettuare il pagamento del bollettino Freccia mediante i canali messi a disposizione dalla Banca.
5. Il pagamento tramite Modello F24 (o Delega Unica) è un servizio di pagamento con cui il Cliente conferisce delega alla Banca per il versamento di tributi, contributi e premi a favore dell'Erario, delle Regioni, degli Enti Locali e degli Enti previdenziali. Tale servizio consente, nei casi previsti dalla normativa, la compensazione dei crediti vantati dal contribuente con i debiti iscritti a ruolo. Il Cliente può effettuare il pagamento del Modello F24 attraverso i canali messi a disposizione dalla Banca.
6. Il pagamento tramite PagoPA è un servizio di pagamento con cui il Cliente conferisce alla Banca l'incarico di eseguire pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione e degli altri soggetti aderenti alla piattaforma pagoPA, gestita dalla società PagoPA S.p.A., per il versamento di tributi, tasse, utenze, rette, quote associative e qualsiasi altro tipo di pagamento verso gli enti creditori aderenti al sistema. Il Cliente può effettuare il pagamento tramite PagoPA attraverso i canali messi a disposizione dalla Banca.
7. Il pagamento tramite Modello F23 è un servizio di pagamento con cui il Cliente conferisce delega alla Banca per il versamento di particolari tipologie di imposte, tasse e sanzioni (in genere indirette o non compensabili) a favore di Enti impositori, uffici giudiziari o amministrativi. Il servizio è utilizzato prevalentemente per versamenti che non richiedono o non ammettono compensazione con crediti d'imposta. Il Cliente può effettuare il pagamento del Modello F23 attraverso i canali messi a disposizione dalla Banca.

Art. 2. - Modalità di prestazione del consenso

1. Il Cliente dispone il pagamento presentando le richieste dei pagamenti di cui all'articolo precedente allo sportello delle Filiali della Banca o veicolando la disposizione tramite gli altri canali eventualmente abilitati, addebitando il proprio Conto di pagamento, in presenza di provvista o di disponibilità.
2. Prima che l'ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dall'art. 6 della Sezione II, il consenso prestato ai sensi del comma precedente può essere revocato, ai sensi dell'art. 5 della Sezione II, con comunicazione scritta o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche.
3. La Banca comunicherà al Cliente il rifiuto di eseguire gli ordini di pagamento verbalmente in caso di esecuzione di operazione a sportello delle Filiali con la presenza del Cliente, ovvero per iscritto, nei casi in cui l'esecuzione avvenga in tempi successivi o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche.

Art. 3. - Data di ricezione dell'ordine

1. La data di ricezione dell'ordine di pagamento coincide con la presentazione allo sportello delle Filiali della disposizione di pagamento, ovvero con l'acquisizione tramite gli altri canali abilitati.
2. Le disposizioni devono essere ricevute dalla Banca entro la giornata operativa secondo i limiti temporali di cut off indicati nel Documento di Sintesi.
3. Gli ordini disposti in giornate non operative, ovvero oltre l'orario limite sopra indicato, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.

Art. 4. - Informazioni preliminari rispetto ad una operazione di pagamento

1. Qualora il Cliente ne faccia richiesta, prima di una singola operazione di pagamento, la Banca fornisce informazioni esplicite sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese e, se del caso, la suddivisione delle stesse spese, che il Cliente dovrà corrispondere in relazione all'operazione di pagamento sia verbalmente sia tramite le informazioni contenute nel Foglio Informativo.

Art. 5. - Esecuzione delle operazioni

1. Le operazioni di pagamento dovranno intendersi eseguite salvo buon fine.
2. Qualora l'importo oggetto di addebito sia superiore al saldo attivo del Conto di Pagamento, la Banca rifiuta l'ordine di pagamento e si riserva di contattare il Cliente, il quale potrà provvedere al pagamento di quanto dovuto mettendo a disposizione la provvista sul Conto di Pagamento.

Art. 6. - Identificativo unico

1. L'identificativo unico previsto è rappresentato dal: numero di MAV per il MAV; numero di RAV per il RAV; per il bollettino postale l'identificativo unico è rappresentato dal numero del bollettino postale.

Art. 7 - Spese

1. All'addebito dell'ordine di pagamento effettuato ai sensi della presente Sezione, la Banca addebiterà il Conto di Pagamento delle spese per il singolo servizio previste dal Documento di Sintesi.